SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 248**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A4515

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 ottobre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 gennaio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1990
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 47

90A4507

DECRETO 18 ottobre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 aprile 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1990
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 48

90A4508

DECRETO 18 ottobre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 ottobre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1990
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 49

90A4509

DECRETO 18 ottobre 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 3 ottobre 1990 che hanno disposto per il 15 ottobre 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,36 per i BOT a novantadue giorni, a L. 94,57 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 89,00 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,15 per i BOT a novantadue giorni, a L. 94,15 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 88,25 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1990
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 50

90A4510

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1990.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale Maggiore di Milano in data 15 novembre 1988 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 dicembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano è autorizzato al trapianto terapeutico di polmone, da cadavere, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso il blocco operatorio ubicato nel seminterrato del padiglione Monteggia dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pezzuoli prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano;

Roviaro prof. Giancarlo, professore associato dell'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano;

Settembrini prof. Piergiorgio, professore associato dell'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano;

Zannini prof. Piero, professore associato dell'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano;

Varoli dott. Federico, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano;

Baisi dott. Alesssandro, borsista di ricerca IRCCS dell'istituto di clinica chirurgica I dell'Università degli studi di Milano;

Galmarini prof. Dinangelo, direttore della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università degli studi di Milano;

Fassati prof. Luigi Rainero, professore associato della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università degli studi di Milano;

Gridelli dott. Bruno, ricercatore della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università degli studi di Milano;

Rossi dott. Giorgio, assistente del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano;

Colledan dott. Michele, assistente del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano;

Ruberti prof. Ugo, direttore dell'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;

Arpesani dott. Alberto, aiuto dell'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;

Cugnasca dott. Marco, ricercatore confermato dell'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;

Rampoldi dott. Vincenzo, ricercatore confermato dell'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;

Giorgetti dott. Pierluigi, assistente ospedaliero dell'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;

Mezzeti prof. Maurizio, professore associato dell'istituto di chirurgia generale e chirurgia toracica dell'Università degli studi di Milano;

Santambrogio prof. Luigi, professore associato dell'istituto di chirurgia generale e chirurgia toracica dell'Università degli studi di Milano;

Tos dott. Massimo, borsista di ricerca IRCCS dell'istituto di chirurgia generale e chirurgia toracica dell'Università degli studi di Milano;

Della Grazia dott.ssa Laura, volontaria dell'istituto di chirurgia generale e chirurgia toracica dell'Università degli studi di Milano;

Damia prof. Giorgio, direttore dell'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano;

Gattinoni prof. Luciano, direttore della cattedra di terapia intensiva dell'Università degli studi di Milano;

Langer dott. Martin, aiuto di anestesia e rianimazione del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano;

Mascheroni dott. Daniele, assistente ospedaliero del reparto di rianimazione «E. Vecla» dell'ospedale maggiore di Milano;

Radrizzani dott. Danilo, assistente ospedaliero del reparto di rianimazione «E. Vecla» dell'ospedale maggiore di Milano;

Beck dott. Eduardo, assistente ospedaliero del reparto di rianimazione «E. Vecla» dell'ospedale maggiore di Milano;

Noto dott. Andrea, borsista di ricerca IRCCS dell'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano.

Art. 4.

Il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di polmone è demandato al centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 5.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto del polmone.

Art. 7.

Il presidente dell'ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A4496

DECRETO 4 ottobre 1990.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano in data 16 marzo 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 dicembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato al trapianto terapeutico di polmone, da cadavere, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso il blocco operatorio di cardiochirurgia della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Belloni dott. Pierangelo, primario chirurgo toracico della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pieri Nerli dott. Franco, aiuto chirurgo toracico della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ravini dott. Mario, aiuto chirurgo toracico della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Torre dott. Massimo, assistente chirurgo toracico della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Cattani prof. Carlino, primario anestesista cardiotoracico del III servizio di anestesia e rianimazione della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Merli dott. Mario, aiuto anestesista del III servizio di anestesia e rianimazione della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Paleari dott.ssa Giovanna, aiuto anestesista del III servizio di anestesia e rianimazione della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Porrini dott.ssa Anna Maria, aiuto anestesista del III servizio di anestesia e rianimazione della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Amari dott. Bruno, aiuto anestesista cardiotoracico del III servizio di anestesia e rianimazione della divisione «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 4.

Il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di polmone e demandato al centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 5.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 7.

Il presidente dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A4495

DECRETO 4 ottobre 1990.

Rinnovo all'ospedale maggiore di Milano dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore di Milano in data 8 settembre 1986 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore di Milano;

Vista la relazione favorevole, in data 16 maggio 1990, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1990 e in data 26 giugno 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla-osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Milano è autorizzato al trapianto terapeutico di fegato, da cadavere, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso il blocco operatorio ubicato nel seminterrato del padiglione Monteggia del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Galmarini prof. Dinangelo, direttore del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano e direttore della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università di Milano;

Montorsi prof. Walter, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale ed oncologia chirurgica dell'Università di Milano;

Pezzuoli prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di clinica chirurgica I dell'Università di Milano;

Vincre prof. Giorgio, direttore dell'istituto di clinica chirurgica VI dell'Università di Milano;

Doglia dott. Maurizio, ricercatore della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università di Milano;

Fassati prof. Luigi Rainero, professore associato della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università di Milano;

Montorsi prof. Marco, professore associato della cattedra di patologia chirurgica C.L.O. dell'Università di Milano;

Rossi dott. Giorgio, assistente del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano;

Zannini prof. Piero, professore associato della cattedra di fisiopatologia chirurgica dell'Università di Milano;

Damia prof. Giorgio, direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università di Milano;

Japichino dott. Gaetano, aiuto anestesista del servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale maggiore di Milano;

Tarenzi prof.ssa Anna Laura, aiuto anestesista del servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 4.

Il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato è demandato al centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 5.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 7.

Il presidente dell'ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A4494

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 1990.

Annullamento del decreto ministeriale 18 dicembre 1989 concernente l'istituzione di una sezione doganale e di un centro di raccolta e smistamento merci destinati a funzionare presso il magazzino generale in S. Pietro Mosezzo della società Magazzini generali novaresi S.r.l.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto il decreto 18 dicembre 1989, a firma di un Sottosegretario alle finanze, con il quale è stata istituita la sezione doganale in San Pietro Mosezzo presso i magazzini generali della Società a r.l. Magazzini generali novaresi, nonché un centro di raccolta e smistamento delle merci presso i medesimi impianti della S.r.l. Magazzini generali novaresi;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1989, concernente la determinazione delle attribuzioni delle competenze ai Sottosegretari all'interno del Ministero delle finanze;

Considerato che l'istituzione di nuovi uffici e servizi non ha formato oggetto di delega;

Visti l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, che riserva al Ministro delle finanze la facoltà di istituire sezioni doganali, nonché l'art. 127 del testo unico sopra richiamato che riserva al Ministro delle finanze l'autorizzazione ad istituire centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Decreta:

È annullato il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4493

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, n. 482, successivamente sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1131, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, n. 891;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le deliberazioni adottate dai competenti organi di questa Università con le quali sono state approvate le modificazioni degli articoli 2, 5, 78, 79 (disposizioni generali) ed 80, 81 (norme transitorie e finali) dello statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 30 ottobre 1989 e del 9 ottobre 1990;

Visto il parere favorevole alla predetta modificazione statutaria espresso dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Divisione IV, con nota prot. n. 180453 del 15 ottobre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, approvato, modificato e sostituito con i decreti indicati in premessa, è modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 2, 5, 78, 79 (disposizioni generali) ed 80 (norme transitorie e finali), dello statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma sono soppressi e sostituiti dai seguenti rispettivi nuovi articoli. L'art. 81 (norme transitorie e finali) del medesimo statuto, è soppresso.

Art. 2. — L'Università è promossa dall'associazione per l'università internazionale degli studi sociali (AUISS), che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Oltre all'ente promotore svolge attività di supporto all'Università provvedendo a borse di studio, l'associazione amici della LUISS.

Art. 5. — Il consiglio di amministrazione si compone di:

a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'AUISS;

b) quindici rappresentanti designati dalla stessa associazione;

c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'associazione amici della LUISS;

d) due rappresentanti designati dalla stessa associazione;

e) il presidente onorario dell'AUISS e il presidente onorario della LUISS;

f) il rettore;

g) i presidi di facoltà;

h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) un professore ordinario o straordinario;

l) un professore associato;

m) un ricercatore;

n) uno studente in corso all'atto della nomina;

o) un laureato presso la LUISS che non appartenga al personale docente o non docente della stessa;

p) il direttore amministrativo;

q) un rappresentante del personale non docente.

Per le designazioni dei membri di cui alle lettere *i), l), m), n), o), q)*, appositi regolamenti saranno predisposti da consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su designazione dell'AUISS, il presidente e il vice presidente esecutivo, con funzioni vicarie.

Il presidente uscente della LUISS assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalità previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

Art. 78. — L'ente promotore provvede a mettere a disposizione dell'Università gli immobili per la sede.

Questi beni come quelli che successivamente l'Ente promotore fornisse o concedesse a qualsiasi titolo all'Università, debbono essere iscritti in apposito registro.

Del proprio patrimonio l'Università tiene regolare inventario.

Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto della passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'Università, l'ente promotore potrà integrare le entrate annuali, derivanti da tasse, soprattasse e contributo accademico, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'AUISS in rapporto con le effettive necessità della LUISS e con la messa a disposizione della sede.

L'ente promotore, in base alle necessità della LUISS, potrà definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione.

Art. 79. — Le riscossioni ed i pagamenti dell'Università sono effettuati in base ad ordini di riscossione e di pagamento, firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato e dal direttore amministrativo o funzionario delegato.

Art. 80. — Il logotipo della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma è costituito dalla sigla LUISS, che sovrasta la dicitura libera Università internazionale degli studi sociali.

Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il rettore: SCOGNAMIGLIO

90A4499

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 13 ottobre 1990, n. 21.

Applicazione del regolamento CEE n. 2204/90 - Nuove disposizioni in materia di utilizzo di caseina e caseinati nei formaggi.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
All'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi
Agli assessorati regionali all'agricoltura
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane - Div. IX
Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene degli alimenti e della nutrizione
Al Ministero della sanità - Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale
Alla Confindustria
All'Assocarni
Al C.I.M.
All'UNICEB
All'ASS.I.CA.
All'Associazione industrie dolciarie italiane
All'Associazione italiana lattiero-casearia
All'Assocaseari
Alla Federazione italiana delle latterie e caseifici sociali (Federlatte)
Alla UIAPZOO
Alla Federazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Federazione nazionale dei consorzi agrari
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
All'Associazione generale cooperative italiane (AGICA)
All'Associazione italiana allevatori
Alla F.I.A.N.C.L.A.F.
All'A.N.C.L.I.
Alla Confederazione coltivatori italiani
All'UNIZOO

Il regolamento CEE n. 2204 del Consiglio del 24 luglio 1990 ha limitato l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi al fine di garantire la stabilità del mercato dei prodotti lattiero-caseari.

Il regolamento suindicato esclude, in via di principio, l'uso della caseina e dei caseinati nella produzione di formaggi, ad eccezione dei tipi esplicitamente indicati dalla Commissione CEE.

La Commissione, con regolamento CEE n. 2742 del 26 settembre 1990 ha indicato i tipi di formaggio per cui è possibile tale utilizzazione.

Nell'ambito di tali produzioni l'uso di caseina e caseinati, anche sotto forma di miscela, è subordinato ad una preventiva autorizzazione.

La percentuale massima di caseina e caseinati consentita non deve superare il limite indicato nell'allegato del regolamento CEE n. 2742/90, calcolato sul peso della produzione dei singoli tipi di formaggio realizzata, in ciascun stabilimento, in un periodo di sei mesi.

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o più stabilimenti devono presentare, per ciascun stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo lo schema allegato alla presente circolare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite dei competenti uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante sulle richieste di autorizzazione devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli uffici regionali, verificata l'idoneità dello stabilimento a produrre i tipi di formaggio specificati nella domanda, inoltrano al Ministero un originale della domanda corredato dal proprio parere.

L'autorizzazione ha validità di dodici mesi e si intende automaticamente rinnovata ogni anno in assenza di revoca da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di rinuncia da parte dell'impresa.

Le imprese autorizzate devono presentare, il primo giorno feriale di ciascun mese, a mezzo lettera raccomandata, ai competenti uffici delle regioni la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 3, punto *a)*, del regolamento CEE n. 2204/90 da cui risulti il quantitativo e i tipi di formaggio fabbricato nonché il quantitativo di caseina e caseinati incorporato nei vari prodotti nel corso del mese precedente nello stabilimento in questione.

Le imprese devono, inoltre, tenere a disposizione degli stessi organismi di controllo una contabilità di magazzino dalla quale risulti:

A) La quantità di caseine e caseinati acquistati e/o fabbricati e la relativa destinazione e/o utilizzazione.

B) I quantitativi e i tipi di formaggio prodotto.

I quantitativi riportati nella contabilità di magazzino devono trovare riscontro nei pertinenti documenti commerciali e nelle scorte materialmente presenti.

I controlli, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 2204/90 devono risultare frequenti e casuali, sono affidati ai competenti uffici delle regioni.

A tal fine gli uffici regionali competenti devono, ogni tre mesi, sottoporre a controllo almeno il 30% delle imprese autorizzate.

Le imprese che producono annualmente più di 300 tonn. di formaggio devono essere controllate almeno due volte l'anno.

In ogni caso su tutte le imprese autorizzate il controllo deve essere esercitato almeno una volta l'anno.

In relazione ad ogni controllo effettuato deve essere redatto apposito verbale.

Il controllo sulle altre imprese produttrici di formaggio è svolto dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.

Nell'ipotesi di infrazione constatata, gli organismi di controllo devono darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie, previste ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2204/90, verrà effettuata secondo la procedura stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad iniziativa dell'organismo di controllo che ha riscontrato l'illecito.

Le somme in tal modo recuperate devono essere versate sul conto corrente infruttifero n. 416 intestato all'AIMA - Roma - Gestione finanziaria, specificandone la causale.

Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del regolamento CEE n. 2742/90 le regioni debbono, entro i dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre, far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III, i dati relativi alle quantità di caseine e caseinati incorporati nei differenti tipi di formaggio prodotto dalle imprese autorizzate nel trimestre medesimo.

La circolare n. 8 del 13 aprile 1989 è abrogata.

Per le partite di caseina e caseinati per le quali è stata costituita una cauzione ai sensi del regolamento CEE n. 756/70 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2921 del 10 ottobre 1990.

Il Ministro: SACCOMANDI

ALLEGATO

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Via XX Settembre, 20 - ROMA

Il sottoscritto..........
nato a .... il ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa con sede legale in .... via..........
località .... comune..........
(provincia di ....) e stabilimento in ....
località .... comune ....,
chiede il rilascio dell'autorizzazione prevista, ai sensi dell'art. 1, regolamento CEE n. 2204/90, per l'impiego di caseina e caseinati nella produzione dei seguenti tipi di formaggio: (*)..........

A tal fine si impegna:

A) A presentare la dichiarazione relativa ai quantitativi e i tipi di formaggio fabbricato nonché ai quantitativi di caseina e caseinati incorporati nei vari prodotti.

B) A tenere una contabilità di magazzino che consenta di accertare i quantitativi e i tipi di formaggio fabbricato, i quantitativi di caseina e caseinati acquistati e/o fabbricati nonché la loro destinazione e/o utilizzazione.

C) A sottostare ai controlli.

D) Ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento e dalla presente circolare.

Luogo e data, ...

Firma (**) ....

(*) Specificare la nomenclatura combinata della CEE.

(**) La firma deve essere autenticata secondo le vigenti disposizioni di legge.

90A4500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1990 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1356, e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Maccagno Franco, residente nel comune di Novi Ligure, distretto notarile di Alessandria, dal 17 settembre 1990;

Pantano Armando, residente nel comune di Cosenza, dal 5 ottobre 1990;

Mari Cesarini Carlo, residente nel comune di Perugia, dal 18 ottobre 1990;

Faravino Guido, residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, dal 22 ottobre 1990;

Rezia Antonio, residente nel comune di Milano, dal 22 ottobre 1990;

Attaguile Gioacchino, residente nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania, dal 26 ottobre 1990;

Menoni Renzo, residente nel comune di Desenzano del Garda, distretto notarile di Brescia, dal 27 ottobre 1990;

Ariola Giuseppe, residente nel comune di Marigliano, distretto notarile di Napoli, dal 5 novembre 1990;

Reschigna Marco, residente nel comune di Milano, dal 9 novembre 1990;

Gualdrini Mario, residente nel comune di Faenza, distretto notarile di Ravenna, dal 28 novembre 1990;

Cinotti Luigi, residente nel comune di Roma, dal 22 dicembre 1990.

90A4501

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1990, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro

Ten. col. f. spe (RNU) Lattanzio Antonio, nato a Chieti l'11 febbraio 1944. — Comandante di unità elicotteristica del 1° Raggruppamento aviazione leggera dell'Esercito «Antares», in missione di pace in Namibia quale componente della Forza multinazionale dell'ONU, si prodigava per dodici mesi nel proprio incarico con coraggio, altissima professionalità, determinazione ed impegno eccezionali, esponendosi anche a manifesti rischi e rivolgendo il proprio operato alla massima efficienza dell'unità alle sue dipendenze. Per il suo rigore morale, l'eccezionale dedizione al dovere e l'altissima carica umana, il ten. col. Lattanzio è stato costante punto di riferimento professionale e spirituale per tutti i membri del contingente. La sua opera intelligente, sempre validissima, di apporto determinante all'efficace svolgimento dell'attività operativa dell'ONU, riscuoteva unanime riconoscimento, sia da parte delle autorità delle Nazioni Unite sia da parte della popolazione locale. Comandante di grande valore che ha contribuito — con la brillante affermazione del reparto da lui comandato — ad elevare il prestigio e l'onore dell'Esercito italiano in ambito internazionale. — Rundu, marzo 1989-aprile 1990.

90A4487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Crobel calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 29 settembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 29 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Kurly Kate*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 7 marzo 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Rotocolor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/1987) - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 13 agosto 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. I.C.E.P.* già *N.C.M. - Nuove cartiere meridionali*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sviluppo tecnica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Stampa quotidiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 legge n. 416/1981) - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Navalprotector*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 dicembre 1987 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Galante*, con sede in Campomorone (Genova) e stabilimento di Campomorone (Genova):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 22 dicembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Romix bitumi*, con sede in Follo (La Spezia) e stabilimento di Follo (La Spezia):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 3 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si

4) *S.p.a. Giuseppe Riccardi*, con sede ed uffici in Genova e stabilimento di Vado Ligure (Savona):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Manifattura di Pontedecimo*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 3 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Manifattura di Pontedecimo*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 3 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 3 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agritalia*, con sede in Rovigo e stabilimento di Rovigo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 23 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990:
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 17 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. T.R.T. - Tintoria resinatura tessuti*, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Aluminia*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e stabilimenti di Bolzano, Fusina (Venezia), Mori (Trento), Porto Marghera (Venezia) e Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 22 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ates - Tricots*, con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza) e stabilimento di Tezze sul Brenta (Vicenza):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 novembre 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Ates - Tricots*, con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza) e stabilimento di Tezze sul Brenta (Vicenza):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 27 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 novembre 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Young Wool*, con sede in Saletto di Montagnana (Padova) e stabilimento di Saletto di Montagnana (Padova):

periodo: dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 15 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/1977.

7) *S.r.l. Young Wool*, con sede in Saletto di Montagnana (Padova) e stabilimento di Saletto di Montagnana (Padova):

periodo: dal 17 giugno 1985 al 30 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 15 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/1977.

8) *S.r.l. Ciarliceramica*, con sede in Lendinara (Rovigo) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 3 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Ciarliceramica*, con sede in Lendinara (Rovigo) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 3 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Ciarliceramica*, con sede in Lendinara (Rovigo) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 30 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 3 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Ciarliceramica*, con sede in Lendinara (Rovigo) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 3 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Giomo*, con sede in Follina (Treviso) e stabilimenti di Refrontolo (Treviso) e Valmareno di Follina (Treviso):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Giomo*, con sede in Follina (Treviso) e stabilimenti di Refrontolo (Treviso) e Valmareno di Follina (Treviso):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 13 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Follina*, con sede in Follina località S. Giacomo (Treviso) e stabilimento di Follina località S. Giacomo (Treviso):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 6 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Follina*, con sede in Follina località S. Giacomo (Treviso) e stabilimento di Follina località S. Giacomo (Treviso):

periodo: dal 7 novembre 1990 al 13 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. G.C.P.*, con sede in Veggiano (Padova) e stabilimento di Veggiano (Padova):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Zignago tessile*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Sidermarghera*, con sede in Padova e stabilimento di Marghera (Venezia):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Calzaturificio Valbrunella*, con sede in S. Giovanni Ilarione (Venezia) e stabilimento di S. Giovanni Ilarione (Venezia):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 14 marzo 1990 in amministrazione controllata.

20) *S.a.s. Soc. di gestione cantieri navali Achille Lucchese di L.S. & C.*; con sede in Venezia e stabilimento di Venezia:

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 16 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Maglificio Nigi*, con sede in Mogliano Veneto (Treviso) e stabilimento di Mogliano Veneto (Treviso):

periodo: dal 18 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 18 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Sicca*, con sede in Vittorio Veneto (Treviso) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industria Cristalmetu*, con sede in Villanova (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Effepi cucine di Pesaresi Luciano e Roberto*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 26 marzo 1987 al 26 settembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 26 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
prima concessione: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/77.

3) *S.n.c. Effepi cucine di Pesaresi Luciano e Roberto*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 1° ottobre 1986 al 25 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
prima concessione: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/77.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 16 aprile 1987, n. 9169/31.

4) *Per noi giovani di Lambertini Ivana*, con sede in Mizzana (Ferrara) e stabilimento di Mizzana (Ferrara):

periodo: dal 10 giugno 1990 al 9 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 9 dicembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Marcegaglia*, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e stabilimenti di Forlimpopoli (Forlì) e Ravenna:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 30 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Marcegaglia*, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e il solo stabilimento di Cervignano del Friuli (Udine):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Gornati Oreste*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 12 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Gornati Oreste*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 12 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 12 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Macos ex Scarioni & C.*, con sede in Albairate (Milano) e stabilimento di Albairate (Milano):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. La generale giocattoli* già *Polistil generale giocattoli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 25 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 25 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Angelo Zoli*, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 22 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Valco*, con sede in Sarezzo (Brescia) e stabilimento di Sarezzo (Brescia):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Oerlikon italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Zinken international*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Leam*, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 6 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Immobiliare Redoil*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 20 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 19 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento dell'8 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. S.T.I.L.T.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989: dal 17 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. Mira Man*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 15 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 19 gennaio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 19 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Mira Man*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 16 gennaio 1991 al 19 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 19 gennaio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 19 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 4 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. I.C.I. - Industria conciaria Irpina*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *Ditta Cozzolino Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 12 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Ditta Cozzolino Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 12 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Asa costruzioni*, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 22 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Ceidi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 5 luglio 1990 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 5 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Cozzolino Luigi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 26 luglio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 26 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Pansac già Milanplast*, con sede in Aulla (Massa Carrara) e stabilimento di Aulla (Massa Carrara):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sima Meccanica Oleodinamica*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1981: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
contributo addizionale: in amministrazione straordinaria.

3) *S.r.l. R.C.D.*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
contributo addizionale: *in amministrazione straordinaria.*

4) *S.p.a. Interchimica*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 3 gennaio 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 3 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Manifatture di Castelnuovo*, con sede in Assisi, fraz. Castelnuovo (Perugia) e stabilimento di Assisi, frazione Castelnuovo (Perugia):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 27 settembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Messini Pullovers*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 14 ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Adige Temper Glass*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 31 ottobre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Cooperativa Zootecnica Centro Italia CI.C. ZOO*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, local. S. Martino in Campo:

periodo: dal 24 novembre 1989 al 29 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 23 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. C.I.M.A.*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone (Terni):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 6 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Ditta O.Me.Sa. - Officine Meccaniche Sargentini*, con sede in Giove (Terni) e stabilimento di Giove (Terni):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 1° ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Mattaioli Impianti*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Inteco*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani*, con sede in Trieste e unità nazionali:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

14) *Ditta dott. ing. Mario Guffanti & C.*, con sede in Milano e cantiere presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *Ditta Gatta Antonio*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Emmevierre*, con sede in S. Sisto (Perugia) e stabilimento di S. Sisto (Perugia):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. ICAP*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi - (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli - Assisi - (Perugia):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dall'11 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Tessilrama*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.c.r.l. 3 Aprile*, con sede in Roma e stabilimento solo per Roma:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.c.r.l. Nuove pagine*, con sede in Roma e stabilimento solo per Roma:
periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - (articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981) - CIPI 8 agosto1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Iniziativa elettronica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):
periodo: dal 26 marzo 1990 al 22 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Iniziativa elettronica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):
periodo: dal 23 settembre 1990 al 29 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Santorum serramenti metallici*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento):
periodo: dal 3 giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Volani Architettura indust.ta* ora *Architettura industrializzata*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 9 novembre 1988, n. 10141.

5) *S.p.a. Volani Architettura indust.ta* ora *Architettura industrializzata*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):
periodo: dal 28 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 28 ottobre 1988 in concordato preventivo.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 3 febbraio 1989, n. 10307.

6) *S.p.a. Volani Architettura indust.ta* ora *Architettura industrializzata*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):
periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 6 agosto 1990, n. 11243.

7) *S.p.a. Volani Architettura indust.ta* ora *Architettura industrializzata*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):
periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990:
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 6 agosto 1990, n. 11243.

8) *S.p.a. Volani Architettura indust.ta ora Architettura industrializzata*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

9) *S.r.l. Laverda gestioni speciali*, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento):

periodo: dal 6 maggio 1990 al 3 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 4 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 4 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Ridel*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Azzano Decimo (Pordenone) e stabilimento di Azzano Decimo (Pordenone):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 21 dicembre 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Gespa*, con sede in Attimis (Udine) e stabilimento di Attimis (Udine):

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento dell'8 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dall'8 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Gespa*, con sede in Attimis (Udine) e stabilimento di Attimis (Udine):

periodo: dal 3 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento dell'8 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dall'8 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino) e filiali vendita nazionale, stabilimenti di None (Torino), Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Liri industriale*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *Scarpina Donato*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento dell'11 maggio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. A.S.E.T.*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 24 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. El.Be. - Elettronica Benese*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) Fallimento del 18 maggio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dal 18 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Stampotecnica*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dall'11 giugno 1990 all'11 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento dell'11 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dall'11 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Italpower*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 9 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Italpower*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 10 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Bosco & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1990 in favore di centoquattro unità dipendenti dalla S.A.F.A.B. S.p.a., occupati presso lo stabilimento di San Severo (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 marzo 1990 al 28 febbraio 1991.

90A4444

MINISTERO DEL TESORO

N. 201

Corso dei cambi del 15 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1142,550	1142,550	1142,70	1142,550	1142,550	1142,550	1142,850	1142,550	1142,550	1142,55
E.C.U.	1551,650	1551,650	1552 —	1551,650	1551,650	1551,650	1551,590	1551,650	1551,650	1551,65
Marco tedesco	749,600	749,600	749,75	749,600	749,600	749,600	749,600	749,600	749,600	749,60
Franco francese	223,730	223,730	224 —	223,730	223,730	223,730	223,760	223,730	223,730	223,73
Lira sterlina	2229,500	2229,500	2230 —	2229,500	2229,500	2229,500	2228,900	2229,500	2229,500	2229,50
Fiorino olandese	665,070	665,070	665 —	665,070	665,070	665,070	665,070	665,070	665,070	665,07
Franco belga	36,397	36,397	36,38	36,397	36,397	36,397	36,403	36,397	36,397	36,40
Peseta spagnola	11,925	11,925	11,92	11,925	11,925	11,925	11,925	11,925	11,925	11,93
Corona danese	196,500	196,500	196,25	196,500	196,500	196,500	196,500	196,500	196,500	196,50
Lira irlandese	2010,250	2010,250	2010 —	2010,250	2010,250	2010,250	2011 —	2010,250	2010,250	—
Dracma greca	7,461	7,461	7,46	7,461	7,461	7,461	7,461	7,461	7,461	—
Escudo portoghese	8,505	8,505	8,50	8,505	8,505	8,505	8,513	8,505	8,505	8,50
Dollaro canadese	990,400	990,400	989 —	990,400	990,400	990,400	990,300	990,400	990,400	990,40
Yen giapponese	8,917	8,917	8,98	8,917	8,917	8,917	8,919	8,917	8,917	8,92
Franco svizzero	886,850	886,850	886 —	886,850	886,850	886,850	886,520	886,850	886,850	886,85
Scellino austriaco	106,563	106,563	106,50	106,563	106,563	106,563	106,567	106,563	106,563	106,57
Corona norvegese	193,370	193,370	193,50	193,370	193,370	193,370	193,380	193,370	193,370	193,37
Corona svedese	202,500	202,500	202,50	202,500	202,500	202,500	202,480	202,500	202,500	202,50
Marco finlandese	317,140	317,140	316,50	317,140	317,140	317,140	317,150	317,140	317,140	—
Dollaro australiano	903,900	903,900	907 —	903,900	903,900	903,900	903,510	903,900	903,900	903,90

Media dei titoli del 15 ottobre 1990

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,025
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,150
» » » » 18-12-1985/90	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	100,325
» » » » 17- 1-1986/91	100,250
» » » » 1- 2-1984/91	100,350
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,325
» » » » 18- 3-1986/91	100,075
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,600
» » » » 1- 6-1984/91	100,750

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,575
» » » »	1- 9-1984/91	100,575
» » » »	1-10-1984/91	100,800
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,825
» » » »	1- 1-1985/92	100,825
» » » »	1- 2-1985/92	100,650
» » » »	18- 4-1986/92	100,825
» » » »	19- 5-1986/92	100,625
» » » »	20- 7-1987/92	100,500
» » » »	19- 8-1987/92	101,500
» » » »	1-11-1987/92	100,700
» » » »	1-12-1987/92	100,350
» » » »	1- 1-1988/93	100,175
» » » »	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,025
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,800
» » » »	18- 6-1986/93	99,825
» » » »	1- 7-1988/93	100,775
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100,025
» » » »	18- 9-1986/93	99,350
» » » »	1-10-1988/93	100,325
» » » »	20-10-1986/93	98,975
» » » »	1-11-1988/93	100,650
» » » »	18-11-1986/93	99,075
» » » »	19-12-1986/93	99,725
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,925
» » » »	15- 3-1989/94	99,600
» » » »	1- 4-1989/94	99,700
» » » »	1- 9-1988/94	98,800
» » » »	1-10-1987/94	98,975
» » » »	1-11-1988/94	98,825
» » » »	1- 1-1990/95	98,875
» » » »	1- 2-1985/95	99,850
» » » »	1- 3-1985/95	97,725
» » » »	1- 4-1985/95	97,725
» » » »	1- 5-1985/95	97,550
» » » »	1- 6-1985/95	97,500
» » » »	1- 7-1985/95	97,700
» » » »	1- 8-1985/95	98,975
» » » »	1- 9-1985/95	98 —
» » » »	1-10-1985/95	97,450
» » » »	1-11-1985/95	97,725
» » » »	1-12-1985/95	97,925
» » » »	1- 1-1986/96	97,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,250
» » » »	1- 2-1986/96	99,375
» » » »	1- 3-1986/96	98,350
» » » »	1- 4-1986/96	98,150
» » » »	1- 5-1986/96	98,150
» » » »	1- 6-1986/96	98,075
» » » »	1- 7-1986/96	98,450
» » » »	1- 8-1986/96	98,200
» » » »	1- 9-1986/96	97,250
» » » »	1-10-1986/96	97.175
» » » »	1-11-1986/96	95,175
» » » »	1-12-1986/96	95,275
» » » »	1- 1-1987/97	96,075
» » » »	1- 2-1987/97	95,600
» » » »	18- 2-1987/97	95,575
» » » »	1- 3-1987/97	96.525
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	96.450
» » » »	1- 5-1987/97	95.250
» » » »	1- 6-1987/97	95.300
» » » »	1- 7-1987/97	96,850
» » » »	1- 8-1987/97	96.050
» » » »	1- 9-1987/97	95,575

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,800
» » »	9,25%	1-12-1990	99.800
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,800
» » »	11,50%	1-11-1991	99,550
» » »	11,50%	21-12-1991	99,650
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,575
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,125
» » »	12,50%	1- 3-1992	99.775
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	99.875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,675
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,600
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,500
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,300
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,125
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,700
» » »	12,50%	1-10-1993	97,875
» » »	12,50%	1-11-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,900
» » »	12,50%	17-11-1993	97,550
» » »	12,50%	1-12-1993	97.350
» » »	12,50%	1- 1-1994	97.525
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/94	99,875

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100.600
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,800
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,550
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,825
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95.950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96.250
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	89.675
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,675
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,150
» » » »	20-10-1989/94	10.15%	96.500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M15100

N. 202

Corso dei cambi del 16 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1143,900	1143,900	1144 —	1143,900	1143,900	1143,900	1144,190	1143,900	1143,900	1143,90
E.C.U.	1549,850	1549,850	1549 —	1549,850	1549,850	1549,850	1549,750	1549,850	1549,850	1549,85
Marco tedesco	749,080	749,080	749,25	749,080	749,080	749,080	749,110	749,080	749,080	749,08
Franco francese	223,560	223,560	223,50	223,560	223,560	223,560	223,550	223,560	223,560	223,56
Lira sterlina	2217,500	2217,500	2220 —	2217,500	2217,500	2217,500	2217,750	2217,500	2217,500	2217,50
Fiorino olandese	664,610	664,610	664,80	664,610	664,610	664,610	664,630	664,610	664,610	664,61
Franco belga	36,369	36,369	36,38	36,369	36,369	36,369	36,377	36,369	36,369	36,37
Peseta spagnola	11,947	11,947	11,98	11,947	11,947	11,947	11,953	11,947	11,947	11,95
Corona danese	196,380	196,380	196,75	196,380	196,380	196,380	196,340	196,380	196,380	196,38
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2010 —	2009,500	2009,500	2009,500	2008,900	2009,500	2009,500	—
Dracma greca	7,449	7,449	7,45	7,449	7,449	7,449	7,446	7,449	7,449	—
Escudo portoghese	8,494	8,494	8,50	8,494	8,494	8,494	8,487	8,494	8,494	8,49
Dollaro canadese	985,800	985,800	986 —	985,800	985,800	985,800	985,250	985,800	985,800	985,80
Yen giapponese	8,888	8,888	8,92	8,888	8,888	8,888	8,885	8,888	8,888	8,89
Franco svizzero	887,340	887,340	886 —	887,340	887,340	887,340	887 —	887,340	887,340	887,34
Scellino austriaco	106,514	106,514	106,30	106,514	106,514	106,514	106,510	106,514	106,514	106,52
Corona norvegese	193,250	193,250	193,50	193,250	193,250	193,250	193,240	193,250	193,250	193,25
Corona svedese	202,300	202,300	202,50	202,300	202,300	202,300	202,320	202,300	202,300	202,30
Marco finlandese	317,140	317,140	316,50	317,140	317,140	317,140	317,450	317,140	317,140	—
Dollaro australiano	896,900	896,900	900 —	896,900	896,900	896,900	897,500	896,900	896,900	896,90

Media dei titoli del 16 ottobre 1990

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	99,975
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,075
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,350
» » » » 17- 1-1986/91	100,250
» » » » 1- 2-1984/91	100,350
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,325
» » » » 18- 3-1986/91	100,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,675

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,475
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,625
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,825
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,675
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,700
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,550
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,550
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,750
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,575
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,325
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,375
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,825
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,650
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,750
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,075
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,350
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,275
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,050
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,375
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,075
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,100
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,850
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,575
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,675
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,775
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,950
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,875
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,800
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,075
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,475
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,675
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,275
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,150
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,150
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,200
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,250
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,350
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,050
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,575
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1987/97	95,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,675

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-11-1990	99,775
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	100,850
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,500
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,500
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,775
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,525
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,400
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,975
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,825
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,675
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,500
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,450
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,300
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,675
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,800
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,950
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/94	99,875

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,600
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,825
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,550
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,600
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,850
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,750
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,900
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,275
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,475
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,300
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,250
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,900
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,725
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,250
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,725
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,625
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,150
»	»	»	»	20-10-1989/94	10,15%	96,375
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M16100

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione.

2) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

Dal 1° novembre 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la seguente cedola d'interesse relativa al semestre maggio 1990/ottobre 1990:

cedola n. 11 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 5,60% netto.

Inoltre, dal 16 novembre 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quarta cedola di interesse relativa al semestre maggio 1990/ottobre 1990 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 5,95% netto.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Prestito obbligazionario «1985/2000» 3ª emissione

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto 1990 e settembre 1990 è risultato pari all'11,703%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto 1990 e settembre 1990, è risultato pari al 10,327%.

Per il prestito di cui al punto 1) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari al 10,785%, equivalente al tasso semestrale del 5,25%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1990/aprile 1991, scadenza 1° maggio 1991, un interesse del 5,25%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni, una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della dodicesima cedola (0,525%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti l'attuale maggiorazione sul capitale è del 6,62%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario «1988/1996»

Si comunica che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di agosto e settembre 1990 è risultato pari al 13,295%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1990, è risultato pari al 12,003%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,649%, equivalente al tasso semestrale del 6,14%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1990/maggio 1991, scadenza 16 maggio 1991, cedola n. 5, un interesse lordo del 6,55%, pari ad un rendimento del 5,731% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n.759.

90A4489

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, recante: «Integrazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1990).

Il titolo del decreto-legge citato in epigrafe, sia nel sommario che nel testo, è così rettificato: «*Interpretazione* e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali».

90A4559

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 4 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000